

SCADENZA 30.11.2017 PER SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Entro il 30.11.2017 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs per artigiani e commercianti, nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Anche per l'anno 2017 il secondo acconto è fissato nella misura del 100% ai fini Irpef e Ires. Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2017 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento.

Si riepilogano le modalità e i termini di versamento degli acconti, proponendo, altresì, alcune  checklist operative che possono costituire un ausilio nelle procedure di calcolo, nonché un utile promemoria delle metodologie scelte per la determinazione degli importi dovuti (metodo storico o previsionale) per singola tipologia di tributo o contributo.

Indice

Modalità di calcolo con il metodo “storico”	Pag. 2
Acconti imposte dirette	Pag. 3
Ricalcolo dell'acconto	Pag. 3
Particolarità per società di capitali	Pag. 4
Acconto imposta sostitutiva per contribuenti minimi e forfetari	Pag. 6
Imposte patrimoniali (IVIE/IVAFE)	Pag. 6
Acconto cedolare secca	Pag. 7
Acconto contributi IVS artigiani e commercianti	Pag. 8
Acconto contributo gestione separata	Pag. 8
Versamento	Pag. 9
Principali casi di esclusione	Pag. 10
Esempi	Pag. 10
Strumenti operativi di studio	Pag. 12



ACCONTI DELLE IMPOSTE

Art. 3 D.P.R. 29.09.1973, n. 602 - Art. 3 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - Com. stampa Mef 26.07.2017, n. 131 - Com. stampa Mef 20.07.2017, n. 125 - Art. 11, cc. 18-20 D.L. 28.06.2013, n. 76, conv. L. 9.08.2013, n. 99 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2017 - Provv. Ag. Entrate 11.04.2017 - Provv. Ag. Entrate 11.05.2017 - D.M. 30.11.2013

Entro il 30.11.2017 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs per artigiani e commercianti, nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso contribuente. Anche per l'anno 2017 il secondo acconto è fissato nella misura del 100% ai fini Irpef e Ires. Per quanto riguarda l'Irap, la misura dell'acconto 2017 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento. Il versamento della 2ª o unica rata non può essere rinviato ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e non può essere oggetto di rateazione. **Le imposte su cui calcolare gli acconti devono essere spesso ricalcolate in applicazione di specifiche norme di legge.**

MODALITÀ DI CALCOLO CON IL METODO "STORICO"

PERSONE FISICHE Rigo "differenza" RN34/RN61 Mod. Redditi 2017 PF	⇒ Fino a € 51,00 ⇒ Non è dovuto alcun acconto.
	⇒ Da € 52,00 ⇒ A € 257,00 ⇒ • Acconto nella misura del 100% . • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2017) . Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l' acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00 .
	⇒ Da € 258,00 ⇒ Prima rata di acconto (40%) supera € 103,00 ⇒ 1° acconto ⇒ • Entro il 30.06.2017⁽¹⁾⁻⁽²⁾ , senza maggiorazione. • Nella misura del 40% . 2° acconto ⇒ • Entro il mese di novembre (30.11.2017). • Nella misura del 60% .
SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo "differenza" RN17 - Mod. Redditi 2017 SC	⇒ Fino a € 20,00 ⇒ Non è dovuto alcun acconto.
	⇒ Da € 21,00 ⇒ A € 257,00 ⇒ • Acconto nella misura del 100% . • Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio .
	⇒ Da € 258,00 ⇒ Prima rata di acconto (40%) supera € 103,00 ⇒ 1° acconto ⇒ • Entro il giorno 30 del 6 ^o ⁽¹⁾ mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta ⁽²⁾ , senza maggiorazione. • Nella misura del 40,00% (40% del 100,00%). 2° acconto ⇒ • Nell' 11° mese dell'esercizio . • Nella misura del 60,00% (60% del 100,00%).
ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2017	⇒ Persone fisiche ⇒ • L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100% , a condizione che l'importo su cui commisurare l'acconto superi € 51,00 . • Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate : .. 1ª, pari al 40%, entro il 20.07.2017 ⁽²⁾ ; .. 2ª, pari al 60%, entro il mese di novembre 2017 (30.11.2017). • Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00 ; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.
	⇒ Società di persone ⇒
	⇒ Soggetti Ires ⇒ • Per i soggetti Ires, l'acconto è dovuto nella misura del 100,00% , purchè l'importo su cui commisurare l'acconto sia superiore a € 20,00 , da versare in 2 rate: .. 1ª, pari al 40% (del 100,00%), (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; .. 2ª, pari al 60% (del 100,00%), entro l'11° mese del periodo d'imposta di competenza.

Note

- ⁽¹⁾ La 1ª rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 31.07.2017, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento fosse completato entro il mese di novembre.
⁽²⁾ • Termine prorogato al **20.07.2017**, e al **21.08.2017** con la maggiorazione dello 0,40% per:
 .. i contribuenti titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;
 .. i **soggetti titolari di redditi di partecipazione** in società ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, per le quali sussistono le condizioni per beneficiare della proroga;
 .. i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, c. 1 D.L. 98/2011) ovvero il regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014).

METODO PREVISIONALE

ACCONTI IMPOSTE DIRETTE

<ul style="list-style-type: none"> • Facoltà 	<ul style="list-style-type: none"> • È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza.
<ul style="list-style-type: none"> • Calcolo 	<ul style="list-style-type: none"> • Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, l'utilizzo del metodo previsionale deve tener conto delle influenze sul reddito, per il periodo d'imposta 2017, delle modifiche della disciplina fiscale. • Resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (30%), con possibilità di ravvedimento operoso. <p>La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.</p>
<p>Minori imposte prevedibili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Possono dar luogo ad un'imposta (nell'anno corrente) inferiore a quella dell'anno precedente, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> .. costi di impresa o di lavoro autonomo di rilevante importo; .. maggiori oneri deducibili o detraibili; .. cessazione o riduzione dell'attività; .. inizio opzione per il regime di cedolare secca.
<p>Regime contabilità semplificata per cassa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'art. 66 del Tuir stabilisce che, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, le rimanenze iniziali sono interamente deducibili dal reddito del 2017 e non sono rinviabili a futuri esercizi. • Ai fini dell'acconto Irpef, addizionali e Irap entro il 30.11.2017, le imprese che al 1.1.2017 detenevano merci in magazzino oppure lavori in corso di esecuzione, potrebbero registrare per l'anno 2017 una perdita fiscale (o, comunque, un minor reddito rispetto all'anno precedente) che potrebbe essere tenuta in considerazione per applicare il metodo previsionale.

**ACCONTO IRPEF
ESPOSTO IN DICHIARAZIONE
DEI REDDITI**

<ul style="list-style-type: none"> • Nel rigo RN62 del modello Redditi deve essere riportato, se dovuto, l'ammontare dell'acconto Irpef per l'anno 2017.
<ul style="list-style-type: none"> • Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2017 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. • In tal caso gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando i criteri generali (metodo storico) e non i minori importi versati o che si intendono versare.

**PRINCIPALI CASI
DI RICALCOLO
DELL'ACCONTO**

RICALCOLO DELL'ACCONTO

<ul style="list-style-type: none"> • Nella determinazione dell'acconto dovuto si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> .. deduzione forfetaria per distributori di carburante (art. 34, c. 2 L. 183/2011); .. attività di noleggio occasionale imbarcazioni (art. 49-bis, c. 5 D. Lgs. 171/2005); .. super ammortamento⁽¹⁾ (art. 1, cc. 91 e 92, L. 208/2015). 	
<p>Nota⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il c. 12 dell'art. 1 della L. 232/2016 stabilisce che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai cc. 8, 9 e 10. • Per il periodo d'imposta 2016, la L. 208/2015 aveva previsto che l'imposta dovuta per il 2015, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, andava determinata senza tenere conto della maggiorazione. • Per il periodo d'imposta 2017, il c. 12 in esame prevede che la determinazione degli acconti 2017 sia effettuata considerando quale imposta del periodo d'imposta precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dei cc. 8, 9 e 10 (e quindi in assenza delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull'iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali). Poiché la disposizione in esame non richiama le norme sul super ammortamento di cui ai cc. 91 e seguenti della L. 208/2015, l'imposta dovuta per il 2016 (parametro di riferimento per calcolare l'acconto con il metodo storico) con riferimento a tali commi non deve essere rideterminata. • In sede di determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta 2018, l'imposta dovuta per il 2017, da assumere come parametro di riferimento per il calcolo dell'acconto con il metodo storico, va determinata senza tenere conto delle norme sulla proroga del super ammortamento, sull'iper ammortamento e sulla maggiorazione relativa ai beni immateriali (Circ. Ag. Entrate 30.03.2017, n. 4/E p. 7). 	
<p>Iper ammortamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile tenere conto dell'iper-ammortamento, di cui si fruisce nel 2017, per il calcolo dell'acconto Irpef/Ires con il criterio previsionale.

AGEVOLAZIONE ACE

- I soggetti **Ires** che hanno usufruito dell'agevolazione ACE, devono rideterminare l'acconto 2017 tenendo conto della nuova aliquota ridotta di agevolazione del 1,6%.
- Pertanto, l'acconto delle imposte 2017 deve essere calcolato considerando, quale imposta del periodo 2016, quella che si sarebbe determinata se l'ACE 2016 fosse già stata calcolata con l'aliquota ridotta dell'1,6% (in luogo del 4,75%), applicando altresì tutte le nuove disposizioni.

**Soggetti
Irpef**

La rideterminazione dell'acconto non riguarda i soggetti Irpef.

**PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA**

- Nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore, dalla quale scaturisce un maggior versamento di imposta, il contribuente deve rivedere il versamento del secondo acconto.

- Se la dichiarazione integrativa è presentata:

.. **entro il termine di versamento del secondo acconto:** l'insufficiente versamento del primo acconto non è sanzionato se il maggior importo dovuto è versato con il secondo acconto;

.. **successivamente al termine di versamento del secondo acconto:** non è sanzionato l'insufficiente versamento del primo e del secondo acconto.

Circ. Ag. Entrate 12.10.2016, n. 42/E

PARTICOLARITÀ PER SOCIETÀ DI CAPITALI

**RIDUZIONE ALIQUOTA
IRES 24% DAL 2017**

- **Decorrenza**
 - L'art. 1, c. 61 della L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha previsto la riduzione, dal 27,5% al 24%, dell'aliquota Ires, a decorrere dal 1.01.2017.
- **Metodo previsionale**
 - L'Ires presunta 2017, sulla quale commisurare l'**acconto previsionale**, può essere calcolata sulla base dell'aliquota del 24%.

**RITENUTE SUGLI
INTERESSI**

- Ai fini del computo dell'acconto non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D. Lgs. 239/1996, scomputate per il periodo d'imposta precedente.

**ACCONTO MAGGIORAZIONE
IRES SOCIETÀ DI COMODO**

- Le società di comodo tenute all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota Ires devono versare, altresì, l'acconto di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'Ires, utilizzando gli specifici codici tributo.

TRASPARENZA FISCALE

Le società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza (art. 116, Tuir) determinano l'acconto Ires 2017 dovuto con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell'opzione ovvero delle annualità successive.

• **1° anno di
applicazione
del regime**

- La società che applica il regime di trasparenza dal 2017 deve:
 - .. calcolare l'acconto Ires 2017 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto della trasparenza), anche se dal 2017 non è soggetto passivo Ires;
 - .. attribuire ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, l'acconto così determinato. Questi ultimi scomputeranno lo stesso dall'Irpef dovuta nel modello Redditi 2018, sul reddito 2017 ad essi imputato per trasparenza.

• **Anni
successivi**

- La società non versa nessun acconto Ires.
- L'obbligo spetta unicamente ai soci partecipanti.

• **Mancato
rinnovo
opzione**

- La società che ha optato per il regime di trasparenza e che non ha rinnovato l'opzione per il triennio 2017 - 2019, è tenuta a versare l'acconto Ires 2017 sulla base dell'imposta 2016 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione.

CONSOLIDATO FISCALE

• **Opzione**

- In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale (art. 118 Tuir), agli obblighi di versamento dell'acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante.

Primo periodo di applicazione

Per il 1° esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuato (art. 118, c. 3 Tuir) sulla base dell'imposta (al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto) corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

• **Fusioni e scissioni**

- Nell'ipotesi in cui la società incorporante (o risultante dalla fusione o scissione) debba assolvere gli obblighi di versamento, gli acconti devono essere calcolati tenendo conto anche dell'imposta liquidata dalle società incorporate o fuse nel periodo d'imposta antecedente a quello in cui interviene la fusione o scissione.

• **Trasformazione**

- Nel caso di trasformazione di società nello stesso regime di imposta (tra società di persone o tra società di capitali) non si pone alcun problema particolare in merito al versamento degli acconti in quanto non si verifica alcuna interruzione del periodo d'imposta; regole particolari sono da seguire negli altri casi.

Trasformazione da società di persone a società di capitali

- Il periodo post trasformazione è il primo periodo d'imposta in cui la società è soggetta ad Ires.
- Per tale periodo l'acconto non è dovuto in quanto nel periodo ante trasformazione il soggetto non esisteva quale autonoma entità di imposizione.

Trasformazione da società di capitali a società di persone

- Nel periodo post trasformazione non si configura il presupposto dell'acconto in quanto la qualità di soggetto d'imposta deve sussistere sia nel periodo di competenza sia in quello precedente.
- Pertanto, se la trasformazione avviene entro il termine del versamento dell'acconto Ires, la società risultante dalla trasformazione non ha l'obbligo di versare acconti.
- I soci della società di persone, invece, dovranno versare l'acconto Irpef in base alla dichiarazione presentata da ciascuno di essi per il periodo d'imposta precedente.

• **Liquidazione**

- Gli acconti sono dovuti:
 - .. sia per il periodo che precede la liquidazione (dall'inizio dell'esercizio alla data di messa in liquidazione);
 - .. sia per il primo periodo di liquidazione (dalla data di messa in liquidazione alla fine dell'esercizio).

ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

**SOGGETTI IN
REGIME DEI MINIMI**

- **Soggetti obbligati all'acconto**
 - Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti nel regime dei minimi si osservano le disposizioni in materia di versamento dell'Irpef.
 - Pertanto, sono tenuti a pagare l'acconto dell'imposta sostitutiva i contribuenti in regime di vantaggio (D.L. 98/2011) che hanno presentato il modello Redditi 2017 PF con esposizione, al **rigo LM42**, di un importo **pari o superiore a € 52,00**.
- **Soggetti esclusi**
 - Sono esclusi dal versamento dell'acconto i contribuenti che hanno esposto nel rigo **LM42**, un'imposta inferiore a € 52,00.

Cambiamento di regime

Da regime dei minimi a regime ordinario	Regime ordinario nel 2017: un soggetto, che passa al regime ordinario provenendo dal regime dei minimi, versa l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva, indicando l'importo nel quadro RN del modello Redditi 2018. Tali soggetti potrebbero scegliere di non versare l'acconto dell'imposta sostitutiva dato che non saranno più soggetti a tale imposta.
Da regime dei minimi a regime forfetario	Regime forfetario nel 2017: un soggetto, che passa al regime forfetario provenendo dal regime dei minimi, versa l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva dei minimi, indicando l'importo nel quadro LM del modello Redditi 2018.

**SOGGETTI IN
REGIME FORFETARIO**

- **Soggetti obbligati all'acconto**
 - Sono tenuti al versamento degli acconti i contribuenti "forfetari" che presentano il modello Redditi 2017 PF con esposizione, al rigo LM42, di un importo **pari o superiore a € 52,00**.
 - Gli acconti sono calcolati con le stesse modalità previste per i soggetti Irpef.

Cambiamento di regime

Da regime ordinario a regime forfetario	Regime forfetario nel 2017: tenendo conto della disciplina generale in materia di acconti, i soggetti che dal 2017 hanno aderito al regime forfetario non sono tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2017, mancando la base di riferimento.
Da regime forfetario a regime ordinario	Regime ordinario nel 2017: i soggetti forfetari nel 2016, che nel 2017 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria), possono versare l'acconto 2017 dell'imposta sostitutiva e indicheranno quanto versato nel quadro RN del modello redditi 2018. Si ritiene, tuttavia, che nel 2017 non sussista l'obbligo di versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva.

IMPOSTE PATRIMONIALI (IVIE/IVAFE)

**OBBLIGO VERSAMENTO
ACCONTO**

- **Metodo storico**
 - L'acconto per l'anno 2017 risulta dovuto se l'importo indicato nel rigo RW7, colonna 1 (IVIE) o nel rigo RW6, colonna 1 (IVAFE), del quadro RW del modello Redditi 2017 PF, risulta pari o superiore a € 52,00.
 - Diversamente, l'acconto non è dovuto.
 - **Rate**
 - L'acconto deve essere versato in 2 rate qualora l'importo della prima superi € 103,00.
 - Diversamente, il pagamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 30.11.2017.
- Si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.

ACCONTO CEDOLARE SECCA

**CEDOLARE SECCA
PER LE LOCAZIONI**

- **Acconto dovuto**
 - Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto relativo alla cedolare secca per l'anno 2017 occorre controllare l'importo indicato nel **rigo RB11, colonna 3**, "Totale imposta cedolare secca". Se questo importo:
 - .. non supera € **52,00**, non è dovuto acconto;
 - .. supera € 52,00, è dovuto acconto nella misura del **95%** del suo ammontare.
- L'acconto risulta dovuto qualora l'importo del **rigo RB11, col. 3**, risulti pari o superiore ad € 52,00.
- **Versamento**
 - **Unica soluzione, entro il 30.11.2017**, se l'importo sul quale commisurare l'acconto è inferiore a € **258,00** (ossia se la 1^a rata non supera € 103,00).
 - In 2 rate, se l'importo sul quale commisurare l'acconto è pari o superiore a € 258,00, di cui:
 - .. la 1^a, nella misura del 40% (del **95%**), entro il 30.06.2017 ovvero entro il 31.07.2017, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per i **soggetti che non fruiscono della proroga**;
- 1^a rata, nella misura del 40% (del 95%) entro il 20.07.2017 ovvero entro il 21.08.2017, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per i **soggetti che fruiscono della proroga**.
- .. la 2^a, nella restante misura del 60% (del 95%), entro il 30.11.2017.

**METODO PREVISIONALE
PER INGRESSO E USCITA
DA CEDOLARE SECCA**

- **Cedolare secca dal 2017**
 - Le persone fisiche che dal 2017 hanno scelto di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili abitativi locati:
 - .. non sono tenute al versamento dell'acconto 2017 per la cedolare secca;
 - .. **possono determinare l'acconto Irpef considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad Irpef.**
- **Fuoriuscita dalla cedolare secca e tassazione ordinaria nel 2017**
 - Le persone fisiche che dal 2017 fuoriescono dal regime della cedolare secca e assoggettano a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati:
 - .. non sono tenuti al versamento dell'acconto Irpef 2017 per il reddito prodotto dall'immobile che nel 2017 sarà assoggettato ad Irpef;
 - .. possono versare un acconto inferiore ovvero non versare l'acconto per la cedolare secca.

Tavola n. 1

Acconti cedolare secca

Contratti di locazione	Acconto ⁽¹⁾		Rate	Scadenza	Scadenza 2017
	Tutti	95% ⁽²⁾ imposta dovuta per anno precedente	Se inferiore a € 258,00	Unica rata	30.11 di ciascun anno
Se pari o superiore a € 258,00			1 ^a rata (40% del 95% = 38%)	30.06 (31.07 con maggiorazione dello 0,40%)	30.06.2017, ovvero 31.07.2017 con lo 0,40% (salva la proroga al 20.07.2017 e 21.08.2017)
			2 ^a rata (60% del 95% = 57%)	30.11	30.11.2017
Note	⁽¹⁾ Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo RB11, colonna 3 - Totale imposta cedolare secca) non supera € 52,00 . ⁽²⁾ Il versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il reddito (è possibile, pertanto, applicare il metodo previsionale).				

ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

VERSAMENTI

• Per il 2017 i titolari e i soci delle imprese artigiane o commerciali sono tenuti al pagamento, mediante il Modello F24:

.. **contributo minimale** [• Contributo annuo sul minimale di € 15.548,00, suddiviso in 4 rate scadenti al: 16.05.2017; 21.08.2017; 16.11.2017; 16.02.2018.

.. **contributi sul reddito eccedente il minimale** [• Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere suddiviso in 2 rate di uguale importo:

.. entro il termine di versamento del saldo della dichiarazione per l'anno precedente;] • Saldo 2016.

.. entro il 30.11.2017.] • 1ª rata acconto 2017.

• L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2016, eccedenti il minimale 2017 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2017.

Reddito	Commercianti ⁽²⁾	Artigiani ⁽²⁾
Da € 15.548,00 a € 46.123,00	23,64%	23,55%
Da € 46.123,01 a € 76.872,00 ⁽¹⁾	24,64%	24,55%

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Note ⁽¹⁾ Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è pari a € 100.324,00, non frazionabile in ragione mensile. ⁽²⁾ Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la percentuale è ridotta di 3 punti.

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA

CALCOLO

• L'acconto per il 2017 è determinato in misura pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2016 indicato nel Modello Redditi.

• Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2017 deve essere calcolato applicando, al reddito conseguito nel 2016, le aliquote contributive previste per il 2017.

Tavola n. 2

Aliquote contributive Gestione Separata

Categorie		Aliquota % per l'anno 2017	Reddito imponibile
		Totale aliquota	Fino a €
Collaboratori e figure assimilate	Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.	24,00%	100.324,00
	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.	32,72% ⁽¹⁾	
Liberi professionisti	Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.	25,72%	
	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.	24,00%	
Nota⁽¹⁾	Dal 1.07.2017 l'aliquota è aumentata a 33,23% per i soggetti non titolare di partita Iva con diritto alla DIS-COLL (co.co.co., co.co.pro., collaborazioni occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, titolari degli uffici di amministrazione , sindaci e revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica).		

1° ACCONTO

Entro il termine di versamento 1° acconto imposte risultanti dal modello Redditi

- 40% del contributo dovuto sui redditi di libero professionista, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

Reddito netto professionale	€	x	$\frac{25,72 \text{ (o } 24,00)}{100}$	x	$\frac{40}{100}$	=	€	1° acconto
-----------------------------	---	---	--	---	------------------	---	---	------------

2° ACCONTO

Entro il 30.11 di ciascun anno

- 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

Reddito netto professionale	€	x	$\frac{25,72 \text{ (o } 24,00)}{100}$	x	$\frac{40}{100}$	=	€	2° acconto
-----------------------------	---	---	--	---	------------------	---	---	------------

SALDO

Entro il termine di versamento saldo imposte risultanti dal modello Redditi

- Saldo contributo dovuto per periodo compreso tra il 1.01 e il 31.12 dell'anno precedente.

ACCONTO PREVISIONALE

- L'acconto dovuto alla Gestione IVS o alla Gestione separata Inps può essere determinato su base previsionale.

VERSAMENTO

MODALITÀ

- Tutti i contribuenti eseguono i versamenti degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs e contributo alla gestione separata utilizzando la delega unica Modello F24, secondo le seguenti modalità:

Tipologia di F24	Soggetto che versa	Modalità di pagamento
F24 a zero	Titolare Partita Iva/Privato	Intermediario/Fisconline
F24 parzialmente compensato	Titolare Partita Iva	Intermediario/Fisconline
	Privato	Home Banking/Intermediario/Fisconline
F24 non compensato	Titolare Partita Iva	Home Banking/Intermediario/Fisconline
	Privato	Home Banking/Intermediario/Fisconline/ Cartaceo

Credito d'imposta

Visto di conformità

- In presenza di crediti d'imposta, il contribuente deve rispettare i limiti di compensazione previsti. Nello specifico, nel caso di compensazione orizzontale (quando si utilizzano imposte e contributi di natura diversa nei riguardi di diversi Enti impositori):
 - .. credito Iva fino a € 5.000,00: la compensazione è libera, senza alcuna necessità di presentazione preventiva della dichiarazione Iva. Oltre € 5.000,00: vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione Iva munita di visto di conformità;
 - .. crediti imposte dirette, addizionali, Irap e Inps fino a € 5.000 (per imposta): non c'è la necessità di apposizione di visto di conformità; oltre € 5.000 vige l'obbligo del visto di conformità. La compensazione orizzontale può avvenire dal 1.01 di ogni anno senza preventiva presentazione della dichiarazione, indipendentemente dall'importo del credito da utilizzare.

VERSAMENTI RATEALI

- I soggetti che effettuano i versamenti entro il 30° giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello **0,40%**, a titolo di interesse corrispettivo.

Art. 17, c. 2
D.P.R. 7.12.2001,
n. 435

Tavola n. 3

Modello F24 e principali codici tributo

Persone fisiche	Soggetti Ires
<ul style="list-style-type: none"> • 4001: Irpef - saldo • 4033: Irpef acconto - prima rata • 4034: Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione • 6099: IVA annuale - saldo • 3800: Irap - saldo • 3812: Irap acconto - prima rata • 3813: Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili - Sez. Erario • 3801: Addizionale regionale • 3844: Addizionale comunale - saldo • 3843: Addizionale comunale acconto • 1790: Imposta sostitutiva contribuenti forfetari - 1° acconto • 1791: Imposta sostitutiva contribuenti forfetari - 2° o unico acconto • 1792: Imposta sostitutiva contribuenti forfetari - saldo • 1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - saldo • 1793: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - 1° acconto • 1794: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - 2° o unico acconto • 1795: Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio - saldo • 1842: Cedolare secca locazioni - saldo • 1840: Cedolare secca locazioni - 1° acconto • 1841: Cedolare secca locazioni - 2° acconto o unica soluzione 	<ul style="list-style-type: none"> • 2001: Ires acconto - prima rata • 2002: Ires acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione • 2003: Ires saldo • 6099: IVA annuale - saldo • 3800: Irap - saldo • 3812: Irap acconto - prima rata • 3813: Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili - Sez. Erario • 2018: Maggiorazione Ires società di comodo - prima rata • 2019: Maggiorazione Ires società di comodo - seconda rata o unica soluzione • 2020: Maggiorazione Ires società di comodo - saldo
Sezione Inps <ul style="list-style-type: none"> • P10: Contributo 24% professionisti - Acconto e saldo non rateizzati. • PXX: Contributo 25,72% professionisti - Acconto e saldo non rateizzati. • CP commercianti e AP artigiani: Artigiani e commercianti - contributi sul reddito eccedente il minimale. 	

PRINCIPALI CASI DI ESCLUSIONE

ESONERO PRECEDENTE DICHIARAZIONE

• L'acconto non è dovuto se l'ultima dichiarazione non è stata presentata, causa le condizioni di esonero, anche se nel 2017 saranno conseguiti redditi da dichiarare nel 2018.

Esempio	Attività iniziata nel 2017.
----------------	-----------------------------

ESEMPI

Esempio n. 1

Versamento 2° acconto Ires e Irap società di capitali

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	2002		2017	37.112,40		
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio						
codice atto						
	TOTALE	A		37.112,40	B	SALDO (A-B)
						+ 37.112,40
... omissis ...						
SEZIONE REGIONI						
	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
codice regione	3813		2017	13.080,00		
1						
0						
	TOTALE	E		13.080,00	F	SALDO (E-F)
						+ 13.080,00

STRUMENTI OPERATIVI DI STUDIO

PREMESSA

- Si propongono alcune check-list di controllo che possono essere di ausilio nelle procedure di determinazione degli acconti di imposte e contributi.

Tavola n. 5



Check list versamenti acconti

Dichiarante		Elenco versamenti anno		2017			
Marco Rossi Via Verdi, 26 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS MRC 70A16 C188 M							
IRPEF Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 34/RN 61 Mod. Redditi 2017 PF)	1° acconto 2017	Cod. F24 4033	€ 181,76	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione	
	2° acconto 2017	Cod. F24 4034	€ 272,65	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Totale versato		€ 576,41				
	Nota¹	In caso di omesso o ridotto versamento, valutare in sede di stesura mod. Redditi/Irap 2018 ravvedimento operoso.					
IRAP Acconto nella misura del 100% (Rigo IR 21 - Mod. Irap 2017)	1° acconto 2017	Cod. F24 3812	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione	
	2° acconto 2017	Cod. F24 3813	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Totale versato		€				
	Nota¹	In caso di omesso o ridotto versamento, valutare in sede di stesura mod. Redditi/Irap 2018 ravvedimento operoso.					
IRES Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 17 - Mod. Redditi SC; rigo RN 28 - Mod. Redditi 2017 ENC)	1° acconto 2017	Cod. F24 2001	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione	
	2° acconto 2017	Cod. F24 2002	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	Totale versato		€				
	Nota¹	In caso di omesso o ridotto versamento, valutare in sede di stesura mod. Redditi/Irap 2018 ravvedimento operoso.					

Tavola n. 5 (segue)

CEDOLARE SECCA Acconto nella misura del 95% (Rigo RB 11, col. 3 - Mod. Redditi 2017 PF)	1° acconto 2017	Cod. F24 1840	€	653,00	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2017	Cod. F24 1841	€	320,00	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input checked="" type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input checked="" type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Totale versato			€	973,00		
Nota¹	In caso di omesso o ridotto versamento, valutare in sede di stesura mod. Redditi/Irap 2018 ravvedimento operoso.						

IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DEI MINIMI Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2017 PF)	1° acconto 2017	Cod. F24 1793	€		Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2017	Cod. F24 1794	€		Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Totale versato			€			
Nota¹	In caso di omesso o ridotto versamento, valutare in sede di stesura mod. Redditi/Irap 2018 ravvedimento operoso.						

IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETTARIO Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2017 PF)	1° acconto 2017	Cod. F24 1790	€		Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cause riduzione
	2° acconto 2017	Cod. F24 1791	€		Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	Totale versato			€			
Nota¹	In caso di omesso o ridotto versamento, valutare in sede di stesura mod. Redditi/Irap 2018 ravvedimento operoso.						

Tavola n. 5 (segue)

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti Acconto nella misura del 100% (Rigo Mod. Redditi 2017 PF)²	1° acconto 2017	F24 <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	Cause riduzione	
	2° acconto 2017	F24 <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>		
	Totale versato		€					
	Note	¹ In caso di omesso o ridotto versamento, valutare in sede di stesura mod. Redditi/Irap 2018 ravvedimento operoso. ² RF 101, RG 36, (LM 6 - LM 9), (LM 34 - LM 37), RH 14 campo 2.						

CONTRIBUTI IVS GESTIONE SEPARATA Acconto nella misura del 80% (Rigo Mod. Redditi 2017 PF)²	1° acconto 2017	Cod. F24 PXX	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	Cause riduzione		
	2° acconto 2017	Cod. F24 PXX	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>			
	Totale versato		€					
	Note	¹ In caso di omesso o ridotto versamento, valutare in sede di stesura mod. Redditi/Irap 2018 ravvedimento operoso. ² RE 25, RH 17/18 colonna 1, (LM 6 - LM 9), (LM 34 - LM 37).						

IVIE Acconto nella misura del 100% (Rigo RW 7, col. 1 - Mod. Redditi 2017 PF)	1° acconto 2017	Cod. F24 4044	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	Cause riduzione		
	2° acconto 2017	Cod. F24 4045	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>			
	Totale versato		€					
	Nota¹	In caso di omesso o ridotto versamento, valutare in sede di stesura mod. Redditi/Irap 2018 ravvedimento operoso.						

IVAFAE Acconto nella misura del 100% (Rigo RW 6, col. 1 Mod. Redditi 2017 PF)	1° acconto 2017	Cod. F24 4047	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>	Cause riduzione		
	2° acconto 2017	Cod. F24 4048	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No ¹ <input type="checkbox"/> Ridotto ¹	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/>			
	Totale versato		€					
	Nota¹	In caso di omesso o ridotto versamento, valutare in sede di stesura mod. Redditi/Irap 2018 ravvedimento operoso.						